

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE,

CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

Progetto	Impianto di riciclo di biomasse e richiesta di connessione alla rete elettrica esistente dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003
Proponente	AZIENDA AGRICOLA SALONE SOCIETÀ AGRICOLA a r.l.
Ubicazione	Comune di Roma Via Prenestina n. 1280

Registro elenco progetti n. 044/2019

**Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Fernando Olivieri	IL DIRETTORE Dott. Vito Consoli Data 29/02/2024
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------



La Società AGRICOLA SALONE SOCIETÀ AGRICOLA a r.l. ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 23/05/2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 404105 del 28/05/2019.

Come previsto dall'art. 27-bis comma 1 parte II del Decreto Legislativo 152/2006, la Società proponente ha effettuato contestualmente all'istanza il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l'Area Valutazione di Impatto Ambientale.

Il progetto presentato ricade nelle tipologie di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e richiede l'ottenimento, nell'ambito del procedimento, delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): 5.3 "b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza: a)trattamento biologico" ;
- Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

Il progetto e lo studio ambientale sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 044/2019 dell'elenco.

Per quanto riguarda l'iter del procedimento di V.I.A. ex art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 sinteticamente se ne riporta in sintesi una descrizione delle principali fasi, evidenziando che si sono tenute due serie di conferenze di servizi dovute a modifiche progettuali intervenute nel corso dello stesso, che hanno richiesto una nuova fase di pubblicazione, pertanto:

- come previsto dall'art. 23, co.1, Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in data 23/05/2019, la Società proponente Azienda Agricola Salone a.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006, acquisita al prot.n. 404105 del 28/05/2019;

Prima fase

- con prot.n U.0452530 del 13/06/2019 è stata inviata comunicazione agli Enti ed Amministrazioni coinvolte comunicazione a norma dell'art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.132 del 27/02/2018;
- con nota prot.n. 0559869 del 16/07/2019 è stata inviata richiesta integrazioni a norma dell'art. 27-bis c. 3 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota prot.n. 0692372 del 03/09/2019 è stata inviata comunicazione a norma dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 132/2018 di avviso pubblico;
- con prot.n 0888353 del 05/11/2019 è stata inviata nota di integrazione elenco delle amministrazioni utenti potenzialmente interessati alla procedura ai sensi dell'art. 27 bis del decreto legislativo 152 / 2006 e della DGR n. 132 del 27/02/2018;
- con prot.n. 0986396 del 04/12/2019 è stata inviata richiesta integrazioni a norma dell'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e successiva nota di integrazione prot.n. 1012625 del 12/12/2019;



- con prot.n. 42210 del 14/05/2020 è stata convocata la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs.152/2006 in data 25/05/2020 il cui verbale definitivo è stato trasmesso con prot.n. 0482119 del 01/06/2020;
- con note prot.n. 498203 del 05/06/2020 e prot.n. 0586606 del 03/07/2020 (rettifica della convocazione) è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27-bis c. 7 del D.Lgs.152/2006 in data 16/07/2020 (in luogo del 06/07/2020 di cui alla nota n. 498203) il cui verbale definitivo è stato trasmesso con prot.n. 0650703 del 22/07/2020;
- con nota prot.n. 686838 del 31/07/2020 è stata convocata la terza seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art.27-bis c. 7 del D.Lgs.152/2006 in data 01/09/2020 il cui verbale definitivo è stato trasmesso con prot.n. 0763081 del 08/09/2020 (la seduta veniva aggiornata alla data del 11/09/2020);
- con nota prot.n. 769005 del 9/9/2020 è stata convocata in data 11/09/2020 la seduta per la conclusione dei lavori della terza, e conclusiva, seduta della conferenza di servizi, sospesa in data 01/09/2020 per "la necessità di conoscere la nuova integrazione dell'istanza del proponente nel prosieguo della conferenza dei servizi", il cui verbale definitivo è stato trasmesso con prot.n. 0785674 del 11/09/2020;

Successivamente:

- nell'ambito dei lavori della terza seduta della conferenza di servizi (01/09/2020 e 11/09/2020), la Società ha presentato integrazione all'istanza iniziale ritenuta dalla conferenza di servizi "modifica sostanziale", motivo per cui si è deciso di riprendere l'iter amministrativo dalla "Nuova pubblicazione dell'avviso e seconda consultazione" ai sensi della § 6.5.8 della D.G.R. n. 132/2018; infatti nel verbale del 11/09/2020 è riportato quanto segue:
 - *Nei lavori odierni si conclude la fase di valutazione del progetto di cui all'istanza iniziale VIA-PAUR prot.n.404105 del 28/05/2019 dovuta all'integrazione dell'istanza ai sensi del co.3 dell'art.12 del D.lgs.387/2003, presentata dalla Società proponente con PEC del 10/09/2020, documentazione acquisita ai prot.n. 782359, 782390, 782392, 782393, 782460 del 11/9/2020, richiamati in premessa;*
 - *[...] il progetto in esame integrato dalla Società proponente deve intendersi come una "modifica sostanziale" del progetto iniziale, presentato con istanza VIA-PAUR prot.n.404105 del 28/05/2019, pertanto [...] è necessario che i lavori della conferenza dei servizi di cui all'art.27-bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i. vengano ripresi nell'iter procedurale con nuova pubblicazione della documentazione progettuale integrata e, pertanto, il procedimento dovrà necessariamente ripartire dal comma 5 dello stesso art.27-bis, attivando la fase di Avviso al pubblico [...];*
- con prot.n. 0802522 del 18/09/2020 è stata pertanto inviata nota a seguito dei lavori della conferenza dei servizi di cui alle sedute tenutesi nelle date 25/05/2020, 16/07/2020, 1/09/2020, 11/9/2020 con cui si è comunicato che il proponente ha presentato una integrazione progettuale al fine di ottenere anche l'autorizzazione ai sensi del c.3, dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 (istanza pervenuta con PEC del 10/09/2020 ed acquisita al prot.n. 782359 del 11/9/2020) nell'ambito della procedura in essere di VIA-PAUR, e che pertanto, tale proposta progettuale è da intendersi "modifica sostanziale e rilevante" ai sensi del co.5, dell'art.27-bis del D.lgs.152/2006 e che "... il proponente debba trasmettere, entro quindici giorni, un Nuovo Avviso al Pubblico che includa l'istanza di autorizzazione ai sensi del co.3, dell'art.12, del D.lgs.387/2003, come indicato nel verbale della conferenza dell'11/9/2020";

Nuova pubblicazione

- con protocollo di acquisizione n. 835588 del 29/09/2020 la Società proponente ha trasmesso alcune precisazioni in merito all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art.



12 del D.Lgs. n. 387/03 e l'avviso da pubblicare che riporta la dicitura “Secondo avviso pubblico integrativo per la procedura di valutazione di impatto ambientale-riciesta autorizzazione D.Lgs. 387/03 - istanza di valutazione di impatto ambientale. Provvedimento autorizzatorio unico regionale di Lgs 152/06 art. 24 c. 2 a art. 27 bis - Istanza integrativa D.Lgs. 387/03” (l'avviso è anche stato acquisito con protocollo n. 0852314 del 05/10/2020);

- la pubblicazione del secondo nuovo avviso al pubblico (prot.n. 852314 del 05/10/2020) ha tenuto comunque conto dell'istanza iniziale per la quale la Società proponente ha chiesto l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R., pertanto risultano incluse nel PAUR la pronuncia di V.I.A., l'A.I.A. per l'esercizio dell'impianto alla gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione all'attività integrata di produzione dell'energia elettrica ai sensi del c. 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- con nota prot.n. 0855834 del 06/10/2020 è stata inviata comunicazione a norma dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 132/2018 di avviso pubblico;
- con nota prot.n. 1058682 del 04/12/2020 è stata effettuata richiesta integrazioni a norma dell'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 132/2018;
- con prot.n. 1069979 del 09/12/2020 è stata inviata nota di addendum relativa alla richiesta integrazioni a norma dell'art. 27-bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 132/2018;
- con prot.n. 0029476 del 13/01/2021 è stata inviata nota di convocazione della 1a seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 132/2018 in data 25/01/2021 il cui verbale è stato trasmesso con prot.n. 0073682 del 26/01/2021;
- con prot.n. 0233723 del 15/03/2021 è stata inviata nota di convocazione della 2a seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 132/2018 in data 22/03/2021 il cui verbale è stato trasmesso con prot.n. 0283631 del 31/03/2021;
- con prot.n. 345143 del 16/04/2021 è stato convocato per il giorno 21/04/2021 un tavolo tecnico, il cui verbale è stato trasmesso con prot.n. 0361032 del 22/04/2021;
- con prot.n. 0350050 del 19/04/2021 è stata inviata nota di convocazione della 3a seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 132/2018 in data 26/04/2021 il cui verbale è stato trasmesso con prot.n. 0373977 del 27/04/2021 (sospesa con riaggiornamento dei lavori alla data del 29/04/2021);
- in data 29/04/2021 sono ripresi i lavori della 3a seduta della conferenza di servizi già convocata, il cui verbale definitivo è stato trasmesso con prot.n. 0385168 del 29/04/2021;
- con nota prot.n. 0470650 del 26/05/2021 è stata inviata Comunicazione ai sensi art. 10-bis L. 241/90 in cui si evidenziavano i motivi, che risultavano ostativi all'accoglimento dell'istanza iniziale e della successiva istanza ritenuta “modifica sostanziale”;
- la Società proponente con nota datata 04/06/2021, acquisita con prot.n. 0498138 del 07/06/2021, ha trasmesso le osservazioni ex art. 10-bis L. 241/90 con allegata nota consulente legale;
- La Società, per il tramite degli Avv. Lipani e Avv. Polinari, con PEC del 10/06/2022, acquisita al prot.n. 556707 del 13/06/2022, sollecitava la conclusione del procedimento;
- La Società, per il tramite degli Avv. Lipani e Avv. Polinari, stante il mancato riscontro da parte della scrivente, con nota del 18/11/2022, acquisita al prot. n. 1163375 del 18/11/2022, rilevata la mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ha diffidato a provvedere oltre a proporre istanza per l'attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 2, commi 9-bis, L. 241/1990 e istanza per l'avvio di nuovo procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010;
- la Società, per il tramite degli Avv. Lipani e Avv. Polinari, con nota del 13/11/2023, acquisita al prot. reg. n. 1308646 del 15/11/2023, comprensiva di allegati, ha ulteriormente



sollecitato la definizione del procedimento *allo stato ancora non formalmente concluso, nonostante la presentazione delle osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 del 7 giugno 2021 e il sollecito del 10 giugno 2022* – sottolineando che [...] *l'impianto è perfettamente in linea con la normativa, anche regolamentare, vigente sia all'epoca in cui fu presentata l'istanza sia attualmente, fornendo ulteriori elementi;*

- con nota prot.n. 1390472 del 30/11/2023 è stata inviata “Risposta a riscontro società alla comunicazione ai sensi dell’art.10-bis legge 241/1990 e s.m.i. di cui alla nota prot. reg. n. 470650 del 26/05/2021 – Richiesta approfondimento istruttorio ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo”;
- ARPA Lazio con nota prot.n. 0087936.U del 20/12/2023 ha dato riscontro alla nota prot. reg. n. 1390472 del 30/11/2023 richiedendo un’integrazione/aggiornamento dello studio di impatto odorigeno presentato;
- la Società con nota acquisita al prot. reg. n. 37289 del 10/01/2024, ha aggiornato lo studio di impatto odorigeno come richiesto da ARPA Lazio, introducendo anche l’area di stoccaggio e limitando/rivedendo i parametri operativi dell’impianto di presidio degli odori, al fine di garantire emissioni di odori inferiori già all’interno della proprietà dell’Azienda Agricola;
- con prot.n. 0065994 del 17/01/2024 è stata inviata ad ARPA Lazio nota avente ad oggetto “Comunicazione pubblicazione integrazioni Società a studio di impatto odorigeno e richiesta parere conclusivo”;
- è pervenuta nota prot.n. 0006158.U del 29/01/2024 di ARPA Lazio Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali avente ad oggetto “Soc. Azienda agricola salone a.r.l.– Comunicazione pubblicazione integrazioni società a studio di impatto odorigeno e richiesta parere conclusivo. Riscontro di Arpa Lazio”;

Per la consultazione integrale degli atti del procedimento, note inviate e ricevute, pareri, verbali delle conferenze di servizi si rimanda al box di cui al link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-044-2019>;

Documentazione presentata

La Società proponente Azienda Agricola Salone a.r.l. ha presentato in data 23/05/2019 la documentazione:

- R.00 – Elenco Elaborati
- Progetto definitivo
 - R.01 - Relazione Geologica e Idrogeologica;
 - R.02 - Relazione tecnica
 - Elaborati Grafici di inquadramento
 - I.01 - Inquadramento territoriale-
 - I.02 - Inquadramento vincolistico-
 - I.03 - Rilievo stato attuale-
 - I.04 - Documentazione fotografica-
 - I.05 - Planimetria generale dell'intervento-
 - I.06 - Prospetti capannone
 - Elaborati Grafici di processo
 - P.01 - Planimetria impianto;
 - P.02 - Layout capannone di trattamento;
 - P.03 - Sezioni capannone e macchinari;
 - P.04 - Bilancio di massa;
 - P.05 - Diagramma tecnologico del trattamento;



- P.06 - Schema gestione acque;
- P.07 - Schemagestione aria;
- P.08 - Schema unifilare impianto elettrico;
- P.09 - Planimetria raccolta acque;
- P.10 - Planimetria raccolta colaticci e acque di processo;
- P.11 - Planimetria impianto idrico;
- P.12 - Planimetria aree stoccaggio;
- P.13 - Planimetria captazione e trattamento aria;
- P.14 - Planimetria monitoraggio ambientale
- P.15 - Planimetria superfici;
- P.16 - Planimetria viabilità;
- P.17 - Zona trattamento aria –Biofiltro;
- P.18 - Zona Accettazione e pesatura;
- P.19 - Palazzina uffici e servizi;
- P.20 - Locale controllo quadri e servizi;
- P.21 - Vasca sgrigliatore percolati;
- P.22 - Vasca prima pioggia;
- P.23 - Cabina elettrica;
- P.24 - Particolari pavimentazioni, reti acque e recinzioni;
- P.25 - Render e foto inserimenti;
- P.26 - Planimetria movimenti terra - scavi e riporti;
- P.27 - Planivolumetrico e dati metrici;
- Elaborati Strutturali
 - S.01 - Corpo principale - piante fondazioni con spiccato pilastri - stralcio “A”;
 - S.02 - Corpo principale - piante fondazioni con spiccato pilastri - stralcio “B”;
 - S.03 - Corpo principale - sezioni strutturali;
 - S.04 - Corpo principale - Carpenteria copertura stralcio “A”;
 - S.05 - Corpo principale - Carpenteria copertura stralcio “B”;
 - S.06 - Blocco servizi - pianta fondazioni, carpenterie solai e sezioni;
 - S.07 – Biocelle -pianta fondazioni, carpenterie solai e sezioni;
 - S.08 - Edificio uffici - pianta fondazioni, carpenterie solai e sezioni;
 - S.09 - Vasche biofiltri - piante e sezioni;
 - S.10 - Pavimentazioni industriali;
 - SR1 - Relazione illustrativa, sui materiali, di calcolo, geotecnica e sullefondazioni;
- Elaborati impianto elettrico
 - E.01 - Planimetria generale - impianto elettrico;
 - E.02 - Capannone impianto elettrico;
 - E.03 - Zona accettazione e pesatura - impianto elettrico;
 - E.04 - Palazzina uffici e servizi-impianto elettrico;
 - E.05 - Locale controllo quadri e servizi - impianto elettrico;
- Elaborati impianto meccanico:
 - M.01 - Locale controllo quadri e servizi - impianto meccanico;
 - M.02 - Palazzina uffici eservizi-impianto meccanico;
 - M.03 - Zona accettazione e pesatura - impianto meccanico;
- R.03 - Studio di Impatto Ambientale;
- R.04 - Sintesi nonTecnica;
- R.05 - Valutazione preliminare dell'impattoinatmosfera
- R.06 - Valutazione preliminare dell'impatto acustico;
- R.07 - Piano di Sicurezza e coordinamento;
- R.08 - Piano di gestione delle terre



- R.II.a - Relazione impianti elettrici;
- R.II.b - Relazione impianti meccanici;
- Allegato A, B, C, D, Oneri istruttori, Dichiarazione attestante la titolarità dell'area, Dichiarazione attestante la capacità produttiva, documenti di riconoscimento e Scheda di sintesi.

Rispetto alla prima fase di istruttoria, ossia relativa alla valutazione dell'istanza iniziale, la Società proponente ha trasmesso la seguente e principale documentazione integrativa:

- il proponente con nota del 07/08/2019, acquisita al prot.n.660652 del 09/08/2019, ha consegnato la documentazione:
 - nota di trasmissione della documentazione;
 - Relazione integrativa a seguito delle richieste contenute nella nota dell'Ufficio VIA prot.n. 559869 del 16/07/2019 e allegati;
 - 05_Pianta sovrapposizione
 - A.24 - Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali rev. I;
 - All. I - Autorizzazione Unica;
 - All.2 - Concessione derivazione Pozzo;
 - I 01 - Inquadramento vincolistico;
 - I 02 - Planimetria _ sistemazione del verde;
 - I 03 - Viabilità;
 - I05.B - Prospetti;
 - I 06 - Planimetria generale;
 - nota idrogeologica 31 luglio 2019;
 - R.06 - Valutazione preliminare dell'impatto acustico firma ing. Carnieri
 - Regione Lazio e MIBAC -parere compatibilità ambientale (Determ.G02767 del 08/03/2017);
 - Relazione Analisi territoriale Salone (Dott. Agr. Paolo Petruzzi);
 - Scheda E;
- il proponente con PEC del 07/02/2020, acquisita al prot.n.114266 del 10/02/2020, ha consegnato la documentazione a riscontro delle note dell'Ufficio VIA e dell'ARPA Lazio:
 - nota "Integrazioni febbraio 2020";
 - I.01 - Inquadramento Urbanistico – Integrazione Dic2019;
 - pareri su primo, secondo e terzo quesito;-valutazione di impatto acustico previsionale (Dott. Egidio Ciambella);
 - Valutazione previsionale delle immissioni di odori (dott. Enrico Davoli);
 - copie delle concessionidelle derivazioni acque da 3 pozzi;
 - carta d'inquadramento ubicazione dei pozzi;
- il proponente con PEC, acquisita al prot.n.330734 del 14/04/2020, ha consegnato la documentazione a riscontro della nota dell'Area AIA e dell'ARPA Lazio:
 - nota "Richieste alle integrazioni e richieste di chiarimenti degli Enti";
 - nuova revisione delle cartografie P.10 - P.12;
 - nuova revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- il proponente, a seguito della seduta di conferenza di servizi del 25/05/2020, ha consegnato la documentazione integrativa (PEC acquisita al prot.n.594799 del 06/07/2020 e del 10/07/2020):
 - nota informativa agli Enti (all'ARPA Lazio);
 - nota Studio Lipani Catricalà & P. Istanza di annullamento in autotutela alla D.D.rep.QL/716/2020;



- per la prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo (emissioni in atmosfera), Studio “Modellistica diffusionale sulle emissioni odorigene” (a firma del Dott. Davoli);
- bozza del contratto preliminare di connessione e il relativo programma di connessione ai sensi degli artt.7 e 8 del Regolamento regionale n. 1/2018, relativo allo strumento della multi imprenditorialità e multifunzionalità nell’ambito della produzione di energia elettrica ai sensi del D.lgs. 387/2003; il proponente conferma il pieno rispetto degli obblighi convenzionali posti nell’atto d’obbligo correlato al P.A.M.A. (approvato dal Comune di Roma nel 2018) ed il monitoraggio del sistema dei “biofiltri”, per il quale le prescrizioni dell’ARPA Lazio confermano e richiedono l’aggiornamento del PMeC;
- il proponente con nota acquisita al prot. reg. n. 37289 del 10/01/2024, ha aggiornato lo Studio “Modellistica diffusionale sulle emissioni odorigene” (a firma del Dott. Davoli) come richiesto da ARPA Lazio;

Per la consultazione integrale della documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento si rimanda al box di cui al link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-044-2019>;

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Descrizione del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di riciclo delle biomasse per la produzione di bioenergie e ammendante compostato di qualità, da realizzarsi nel Comune di Roma, sulla via Prenestina, 1280, area di circa 41.300 mq individuata all’interno della Azienda Agricola Salone.

La Società proponente nell’istanza iniziale indica quali autorizzazioni ricevere - in questo caso non è stata chiesta da subito anche l’autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/2003 – ed ha chiesto l’autorizzazione finale del P.A.U.R. per l’ottenimento della V.I.A., per l’esercizio dell’impianto in A.I.A. e per l’esercizio alla gestione dei rifiuti; nel corso del procedimento è emersa l’esigenza di utilizzare quanto previsto dalla legge sulla multiimprenditorialità agricola, esigenza che non era inizialmente stata contemplata. Il PAUR, così come richiesto, comporta anche la “variante urbanistica puntuale”, cosiddetta “semplificata”, del progetto nell’ambito dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L’installazione permetterà di trasformare biomasse di natura organica provenienti da rifiuti e non solo, in energia elettrica da immettere nella rete nazionale e consentirà al contempo di produrre un ammendante compostato di qualità da commercializzare e/o impiegare per la fertilizzazione dei terreni agricoli e del verde annesso al sito.

La proposta progettuale consta di un complesso impiantistico costituito da edifici tecnologici e servizi su una superficie di 41.300 mq, tra cui spiccano un capannone (13.250 mq) ed una tettoia (1.750 mq), e propone di trattare 75.000 t/a di rifiuti così suddivisi: 50.000 tonn/anno di Rifiuti Organici e 25.000 tonn/anno di Rifiuti Verdi), sia quindi di natura organica, sia di origine vegetale (già autorizzate) che di origine animale, provenienti da rifiuti biodegradabili (solo mercatali e/o provenienti da frazioni organiche di scarto vegetali dei supermercati; derivanti



dall'industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure);

L'autorizzazione richiesta riguarda le operazioni di gestione rifiuti R3 - R12 - R13 (l'operazione D15 è stata poi stralciata).

L'istanza presentata dall'Azienda Agricola "Salone Società Agricola S.r.l." è essenzialmente volta all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per "impianto di compostaggio costituito da impianti tecnologici, capannoni tettoie e una serra" che, già in data 21/luglio/2014, ha ottenuto parere favorevole espresso dalla Commissione PAMA di Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e successivamente, Autorizzazione Unica prot. QH/58095/2018 del 6 novembre 2018 e Permesso di Costruire per Nuova Costruzione (ex art. 10 D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. ii.).

Il progetto autorizzato nel 2014 prevedeva il trattamento anaerobico di 75.000 ton/anno di biomasse di natura agricola (autoprodotte e conferite da terzi) nonché la produzione di circa 25.000-30.000 ton/anno di compost di qualità da impiegare come ammendante agricolo.

La potenzialità prevista per l'impianto è di 75.000 ton/anno di rifiuti [...].

Sulla base dell'ultima Relazione "Risposte alle integrazioni e richieste di chiarimenti degli Enti" (rev. 12/2020, acquisite in data 02/01/2021), risulta che "Non essendo definibili a priori le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti in ingresso l'impianto è stato dimensionato prevedendo la condizione standard di lavorazione, prevedendo l'ingresso di rifiuti secondo le caratteristiche ed i quantitativi indicati nel progetto presentato ovvero:

- 50.000 ton/anno di Rifiuti Organici (di cui massimo il 15% fanghi)
- 25.000 ton/anno di Rifiuti Verdi."

La Società proponente ha dichiarato che i fanghi civili sono stati eliminati dai prodotti in ingresso all'impianto, mentre sono mantenuti i fanghi di trattamento derivanti dall'industria agroalimentare (di natura vegetale), nonché i fanghi derivanti da trattamento del lavaggio verdure (come ad esempio i codici CER 020000).

L'azienda agricola interessa una superficie ampia di circa 193 Ha, ricadente nel N.C.T. del Comune di Roma Capitale nei Fogli n. 640, 662 e 663, sezione C. L'area d'intervento all'interno della vasta area curata dall'azienda agricola è costituita da un lotto avente superficie di circa 41.300 mq.

Caratteristiche fisiche ed impiantistiche del progetto

L'impianto occupa un lotto della superficie di circa 41.300 mq così suddiviso:

- Piazzali ed areedi manovra: 15.800 mq
- Aree verdi: 3.100 mq
- Palazzina uffici e servizi: 260 mq
- Aree tecniche (Digestione, cogenerazione..): 3.050 mq
- Biofiltrazione e trattamento aria: 1.900 mq
- Capannone di lavorazione: 13.250 mq
- Tettoia di stoccaggio compost maturo e verde strutturante: 1.750 mq
- Parcheggi e marciapiedi: 2.300 mq

La proposta tecnologica è composta da

- una prima sezione di digestione anaerobica, destinata a ricevere "rifiuti organici" (50.000 t/a) e "rifiuti verdi" (2.500 t/a);

- una seconda sezione di trasformazione biologica aerobica in biocelle e platea aerata (compostaggio), destinata a ricevere il digestato prodotto dalla prima sezione di trattamento (circa 45.000 t/a), i “rifiuti verdi” (22.500 t/a) e il ricircolo del materiale derivante dalla vagliatura intermedia (circa 12.000 t/a);

da cui originano:

- biogas, destinato alla produzione di energia elettrica e calore attraverso un gruppo di cogenerazione;
- ammendante compostato misto (circa 24.864 t/a);

Sono quantificate opere di sbancamento per circa 114.000 mc per scavi, la viabilità di accesso risulta completamente da realizzare per circa 500 ml.

Aspetti programmatici

Per quanto concerne il quadro programmatico, di seguito si riporta l'inquadramento effettuato nel SIA rispetto all'ambito della pianificazione nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma.

Piano Regionale di Gestione Rifiuti

Nel SIA è stato esaminato il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 14/2012 vigente al momento dell'istanza.

Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14, è stato approvato, ai sensi dell'Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Dal satellitare appare che all'interno del raggio di 500 m dal confine risultano ricadere in parte la strada di accesso all'Istituto Tecnico Agrario ed in parte alcune abitazioni del comprensorio Colle Montorfani.

All'interno del raggio 1.000 m ricadono invece, oltre ai due siti sopra indicati, il comprensorio di Colle Prenestino ed alcuni edifici di carattere agricolo.

Nel SIA si evidenzia che *la localizzazione del progetto non presenta, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista dell'idrogeologia e di difesa del suolo, fattori escludenti come definiti dal Piano di Gestione dei Rifiuti vigente.*

Piano Energetico Regionale (PER)

Il Piano Energetico Regionale attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 14 febbraio 2001 [...].

Il progetto rientra nel campo degli obiettivi strategici generali di cui al PER adottato con D.G.R. n. 98 del 10 marzo 2020 e proposta di aggiornamento D.G.R. n. 595 del 19/07/2022 che sono fondati sull'incremento dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G): *il vigente PTPG individua l'area tra le componenti secondarie della Rete Ecologica Provinciale (REP) definite come Territorio agricolo tutelato. Sul sito della città Metropolitana non risultano aggiornamenti rispetto al PTPG approvato con DCP n. 1 del 18/01/2010.*

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.)

Nel SIA è stato esaminato il PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.



Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2.

Dalle tavole di PTPR risulta:

Tavola A – Sistemi ed ambiti del paesaggio. L'area impiantistica ricade all'interno del sistema di "Paesaggio agrario di rilevante valore", dalla cartografia allegata la viabilità di accesso risulta interessare anche, nel tratto iniziale, anche il "Paesaggio naturale di continuità", "Coste marine, lacuali e corsi d'acqua", e "Reti, infrastrutture e servizi";

Tavola B - Beni paesaggistici: [...] l'area di impianto risulta ricadere, esclusivamente per quanto riguarda la viabilità di accesso, in parte all'interno della "fascia di rispetto di un corso d'acqua" e nell'area interessata da "beni archeologici, puntuali e lineari, già individuati".

Va evidenziato a tale proposito che la viabilità di accesso non subirà modifiche rispetto al precedente intervento già autorizzato sull'area e che ha già ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica di cui alla Determina n. G02767 del 8/marzo/2017;

Tavola C – Beni del Patrimonio Naturale e Culturale - L'area di impianto ricade in una zona interessata da "Schema del piano regionale dei parchi areali" e da "Parchi archeologici e culturali" mentre la porzione di viabilità interessa anche "Beni puntuali con fascia di rispetto di 100 m";

Tavola D – La cartografia presente sul sito regionale all'attualità non risulta riportare indicazioni per le aree interessate dal progetto.

Piano Territoriale Paesistico (PTP)

Il PTPR approvato con DCR n. 5/2021 sostituisce tutti i PTP della Regione Lazio ad esclusione del PTP 15/12 che non riguarda l'area di progetto.

ZPS e SIC: l'area in esame non è indicata né come ZPS né come SIC.

Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR)

Dall'analisi della cartografia del PTA del 2018 l'area in esame risulta ricadere all'interno della Zona di Protezione della Risorsa Potabile definita "Pantano Borghese-Finocchio-Acqua Vergine-Torre Angela".

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): [...] il sito oggetto di intervento non presenta aree identificate come "a rischio frane" ma risulta presente a sud dell'area una limitata area già interessata da frana "inventariata" coincide con una scarpata di lieve entità [...].

Per quanto riguarda l'assetto idraulico il sito oggetto di intervento non risulta zona identificata come "a pericolosità idraulica".

Piano di risanamento della qualità dell'aria (P.R.Q.A.)

L'analisi effettuata nel SIA è stata effettuata rispetto alla situazione vigente al momento dell'istanza (23/05/2019). Con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2022 n. 8 è stato approvato l'aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria.

Il Comune di Roma in ogni caso sia al momento dell'istanza che nella situazione attuale relativamente alla zonizzazione risulta classificato in zona I (qualità peggiore) per il biossido di azoto (NO₂) e in classe 2 per Particolato atmosferico (PM₁₀ e PM_{2.5}), ambito per il quale è necessario effettuare uno studio di ricaduta degli inquinanti in atmosfera al fine di verificare l'apporto e valutare eventuali misure compensative.

Nell'ambito del procedimento è stato effettuato lo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera validato anche da ARPA Lazio (cfr. parere prot.n. 41574 del 03/07/2020 avendo verificato come desumibile dal confronto con la restante documentazione presentata dal Gestore, rif. scheda B, che il refuso è nel valore di 0,4 m riferito al diametro del camino e che quindi è



confermata la velocità di circa 12 m/s), ferme restando le misure compensative richieste alla società (vedi prescrizioni).

P.R.G. del Comune di Roma. L'area in esame ricade in una zona identificata dal PRG del Comune di Roma come nel "Sistema Ambientale - Parchi" ed è classificata come "Agro Romano".

Zonizzazione Acustica: La zona in esame, che ricade all'interno del Municipio VI, è classificata come zona acustica III – aree di tipo misto.

Classificazione sismica: il territorio del Comune di Roma in corrispondenza dl sito di interesse è stato incluso nella zona di sismicità 2B.

Per il **quadro ambientale** si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale e agli elaborati specialistici allegati alla documentazione pubblicati nel box dedicato e accessibile mediante il link:
<https://regionelazio.box.com/v/VIA-044-2019>

* * *

ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il tecnico Ing. Roberto Diamanti, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 11997, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

Nell'ambito della procedura di V.I.A. in oggetto si è svolta una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90, svoltesi nelle date della prima, seconda e terza seduta, 25/05/2020, 16/07/2020 e 11/09/2020. Nell'ambito della terza seduta di conferenza di servizi del 11/09/2020 è emerso che [...] rilevando le difficoltà nell'inquadrare il progetto nella compatibilità urbanistica con le modifiche proposte dal proponente sul progetto iniziale integrato adesso ai sensi del co.3 dell'art.12 del D.lgs.387/2003, nonché ritenendo corretto l'inquadramento amministrativo nel suo iter, prende atto della istanza attuale e ritiene che l'istanza tecnicamente sia una "modifica sostanziale"; nell'ultimo giorno (oggi 11/9/2020) dei lavori della conferenza di servizi inquadrata ai sensi del co.7 e 8 dell'art.27bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i., viste le integrazioni progettuali introdotte, seppur collocandosi l'impianto nel medesimo sito iniziale, l'istanza è da ritenersi "sospesa" in quanto la stessa istanza non è stata valutata dalle Amministrazioni, dato che gli elaborati e grafici tecnici integrativi sono pervenuti al protocollo dell'Area VIA in data odierna, pertanto è necessario provvedere ad una nuova pubblicazione del progetto e disamina da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento [...] e pertanto è stato necessario effettuare una seconda valutazione sulla base della documentazione integrativa comprensiva della documentazione necessaria al rilascio nell'ambito del PAUR dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 di competenza provinciale. E' stato pertanto riattivato il procedimento ritenuto di modifica sostanziale rispetto al primo progetto e valutato all'interno di ulteriori n. 3 sedute di conferenza di servizi tenutesi il 25/01/2021, il 22/03/2021 e il 26/04/2021 (tale scadenza era stata il 25/04/2021, dato che era giorno festivo, nei lavori della conferenza si è ritenuto utile anche pareri pervenuti entro il giorno del 26/04/2021).



Preso atto dei seguenti pareri acquisiti nel corso del procedimento e della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e art. 14-ter L. 241/1990, come reperibili al seguente link relativo al box regionale dove è stata pubblicata ed è reperibile tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al procedimento in argomento <https://regionelazio.box.com/v/VIA-044-2019>, di seguito riportati:

Pareri favorevoli e/o nulla osta

- parere favorevole vincolato (prot.n. 209042 del 09/04/2020, acquisito al prot.n. 299982 del 09/04/2020) della Direzione Operazioni Investimenti e Ingegneria della Manutenzione dell'ACEA ATO2 S.p.A., con prescrizioni vincolanti al recepimento delle impartite prescrizioni nella fase di redazione del progetto esecutivo, “che dovrà essere preventivamente inviato a questa Società per il rilascio del parere definitivo”;
- “nulla osta di fattibilità ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 151/2011 con nota prot.n. 56297 del 22/08/2017” (prot.n. COM-RM-27170 del 21/05/2020, acquisito al prot.n. 447926 del 22/05/2020) del Settore Prevenzione Incendi – Ufficio “Tuscolano” del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma; parere rinviato con successiva nota acquisita al prot.n. 711891 del 10/08/2020, e confermato successivamente, per un disguido tecnico informatico, con nota prot.n. 44722 del 10/08/2020, acquisita al prot.n. 743409 del 01/09/2020, ossia “nulla osta alla fattibilità degli interventi proposti” da parte del Dip.to VVF Uff. Tuscolano (nulla osta pervenuto durante i lavori della terza conferenza); “Nulla osta alla fattibilità ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.151/2011”, espresso con nota prot.n.COM-RM-4338 del 20/01/2021, acquisita al prot.n. 56073 del 21/01/2021, da parte del Settore Prevenzione Incendi – Ufficio “Tuscolano” del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma;
- MIC (ex MIBACT) - Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma – aspetti paesaggistici e archeologici parere favorevole con prescrizioni, prot.n.MIBACT-SS-ABAP-RM-34698-P del 31/08/2020 (acquisito al prot.n.739606) e successiva richiesta di integrazioni, prot.n. MIBACT-SS-ABAP-RM-12443-P del 16/03/2021(acquisita al prot.n. 235806 del 16/03/2021 e successivamente inviata copia acquisita al prot.n. 269546 del 26/03/2021);
- parere favorevole, prot.n. CMRC-2020-0123400 del 02/09/2020, acquisito al prot.n. 744866, sulle emissioni in atmosfera con prescrizione emessa da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dip.to IV Tutela Ambientale (per cogeneratore e n. 3 torce di emergenza: che si esplica in n. 4 punti di emissioni convogliate in atmosfera –E/1, E/2, E/3*, E/4*; e n.3 torce individuate in E/5*, E/6* e E/7*), in cui l’Ente dichiara di dover rivalutare complessivamente alla luce dell’integrazione progettuale, soprattutto per le emissioni in atmosfera, in quanto la proposta è volta alla diretta messa in rete dell’energia elettrica, in alternativa all’invio in torcia delle emissioni in eccesso; parere di “assenso condizionato dalle prescrizioni riportate”, prot.n. CMRC-2021-63155 del 26/04/2021, acquisito al prot.n. 373626 del 27/04/2021 che sostituisce ed integra il precedente, emesso da parte del Servizio I “Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata” - Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –Energia –Aree Protette” della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- parere favorevole condizionato dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot.n. 4076 del 29/04/2021 (acquisito al prot.n. 383055);
- parere favorevole con prescrizioni, prot.n. 372670 del 26/04/2021, da parte del Rappresentante Unico Regionale - R.U.R. comprensivo dei seguenti pareri/indicazioni degli Enti regionali coinvolti nella conferenza:



- parere favorevole con prescrizioni da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera ed della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - Area decentrata Agricoltura Lazio Centro, prot.n. 0882033 del 04/11/2019;
- nulla osta da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale prot.n. 0235870 del 20/03/2020;
- parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Area AIA della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot.n. 245970 del 25/03/2020;
- parere favorevole condizionato espresso da ARPA Lazio con nota prot.n. 41574 del 03.07.2020, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 587811;
- parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Area Rifiuti della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot.n. 670777 - 671130 del 28/07/2020;
- parere favorevole condizionato dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (nota prot.n. 232995 del 15/03/2021);
- relativamente al parere non favorevole della ASL Roma 2 servizio SISP (prot.n. 570176 del 30/06/2020) viene indicato che [...] *ai fini della contemperazione nel presente Parere Unico delle diverse posizioni espresse dalle strutture regionali partecipanti al procedimento, si precisa che, al di là del mero peso numerico tra posizioni rispettivamente favorevoli e non, la nota del SISP non esprime chiaramente il proprio parere non favorevole, non conformandosi in ciò alla L.241/1990, art. 14 bis c3, laddove si dispone che le amministrazioni coinvolte rendano le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso ed indichino, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ed esprimano in modo chiaro ed analitico le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso specificando se queste siano relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico; ed ancora, la nota del SISP oltre a rappresentare questioni attinenti le competenze di altri enti ed uffici convocati in conferenza, ciò che metodologicamente era stato già discusso ed escluso in conferenza interna, riporta anche altre considerazioni e rilievi, ritenendo, anche in accordo al principio di precauzione, non opportuno un ulteriore affollamento dell'insediamento industriale, in mancanza di indicativi riscontri tecnici ambientali, questioni queste già sollevate e discusse e rilevabili dal verbale della conferenza interna; tutto quanto precede comporta il prevalere, nella contemperazione, delle posizioni favorevoli rispetto a quella del SISP [...];*

Parere negativo

- parere negativo prot.n. QL493 del 19/03/2021, acquisito al prot.n. 249190 del 19/03/2021, da parte del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale - Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – P.O. “Valutazioni Ambientali” del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale.

Sulla base dell'istruttoria svolta l'Area V.I.A. ha condotto una iniziale e preliminare valutazione di impatto ambientale sulla base dell'istruttoria tecnico amministrativa, dichiarando preliminarmente la non compatibilità ambientale secondo le motivazioni espresse in sede di ultima seduta di Conferenza di Servizi del 29/04/2021 a seguito di una serie di criticità rilevate, riassumibili come di seguito:



1. criticità per la componente “paesaggio” e “patrimonio culturale” secondo i vincoli imposti dal PTPR;
2. criticità per la componente “territorio” relative all’impiantistica di gestione rifiuti e alla variante in area agricola;
3. criticità per la componente “acqua” intesa ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee; l’area ricade zona di protezione delle “Aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei Colli Albani: Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999”;
4. criticità per la componente “aria” e “salute umana” intesa anche per il cumulo progetti nel contesto territoriale relativamente alle emissioni in atmosfera;
5. criticità per presenza di “fattori escludenti” in relazione agli “edifici sensibili” presenti ed individuati secondo le definizioni di cui al Piano Regionale dei Rifiuti vigente.

A seguito di tale preliminare valutazione la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha provveduto ad inviare la comunicazione di preavviso di diniego prot.n. 0470650 del 26/05/2021 ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 alla Società proponente riportando dettagliatamente le suddette criticità rilevate preliminarmente.

La Società entro i 10 giorni previsti dalla predetta norma ha prodotto osservazioni, acquisite al protocollo regionale n. 0498138 del 07/06/2021, dando riscontro puntuale ai singoli elementi di criticità evidenziati.

Preliminarmente nella suddetta nota della Società, viene osservato che [...] *l’impianto della cui autorizzazione si discute è erroneamente qualificato come impianto di gestione di rifiuti, con tutte le conseguenze che ne derivano; viceversa il procedimento si è svolto inequivocabilmente sul presupposto che il progetto avesse ad oggetto un impianto di produzione di energia elettrica in regime di multimprenditorialità, coerentemente con quanto previsto dalla normative regionale.* In merito ai singoli aspetti si rappresenta che:

- 1) sugli aspetti paesaggistici e urbanistici la Società rileva che nel procedimento si sono espresse favorevolmente con prescrizioni le competenti autorità a esprimersi sul tema. Infatti sia la Soprintendenza competente con nota prot. n. SS-ABAP-RM 0034698-P del 31/08/2020 che l’Area Urbanistica Regionale con nota prot.n. 232995 del 15/03/2021 (parere favorevole condizionato) si sono espresse in tal senso;
- 2) sull’aspetto variante urbanistica e gestione rifiuti, la Società evidenzia che *il parere della commissione agraria relativo al PAMA in esame ha chiaramente ed esplicitamente ammesso l’utilizzo di rifiuti non pericolosi come previsto per gli impianti da biomassa dal DPR 387/03, sancisce che tale attività rimane in campo strettamente agricolo e che il manufatto nel quale si svolge quale annesso agricolo [...]. Risulta altrettanto infondato il travisamento di quanto affermato dal parere dell’area urbanistica regionale, la quale ha si affermato che il progetto per ottenere l’assenso deve rimanere nell’ambito dell’attività esclusivamente agricola PAMA (come difatti (è) ma non per questo dovendo escludere l’ingresso di rifiuti tout court. Il parere della competente area Urbanistica Regionale, lo si rammenta, ha infatti espresso parere positivo con condizioni [...];*
- 3) per la componente “acqua” la Società indica che [...] *il sito in esame, come correttamente evidenziato dagli uffici regionali nella comunicazione ai sensi dell’art.10-bis legge 241/1990 e s.m.i., ricade all’interno della Zona di Protezione della Risorsa Potabile definita “Pantano Borghese-Finocchio-Acqua Vergine-Torre Angela. Tale condizione non comporta però un fattore escludente all’iniziativa tant’è che le aree di protezione della risorsa idropotabile sono normate ai sensi del comma 7 dell’articolo 94 del D.lgs. 152/06 che non indica nessuna limitazione alle attività da svolgersi su dette aree. Va inoltre evidenziato che il sito di interesse non ricade all’interno delle*



aree interessate dal "Provvedimento per la Tutela dei laghi di Albano e di Nemi" (DGR 11.445 del 16/06/2009) [...]. La Società evidenzia inoltre che nel progetto sono previste una serie di misure per salvaguardare la risorsa idrica e il suolo che vengono elencate;

- 4) in merito alle emissioni in atmosfera la Società evidenzia che nel procedimento su richiesta di ARPA Lazio in particolare è stato effettuato uno studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera. La Società indica che [...] *la nuova modellizzazione ha permesso di affermare che l'impatto dell'impianto sul territorio sarà limitato all'area di ubicazione dello stesso e non produrrà significativi peggioramenti della qualità dell'aria nelle zone limitrofe a questo. Si segnala che proprio Arpa Lazio con successiva nota prot. 0020503 del 23 marzo 2020, prendendo atto delle integrazioni presentate confermava la correttezza delle elaborazioni svolte evidenziando che l'argomento era stato "sviluppato correttamente nella "Integrazioni FEBBRAIO 2020"*. La Società evidenzia inoltre che la competente area della Città Metropolitana di Roma Capitale si è espressa favorevolmente per quanto riguarda le emissioni disponendo una serie di prescrizioni che la società si è impegnata a ottemperare;
- 5) la Società evidenzia preliminarmente che il progetto è stato presentato nel maggio del 2019, sulla base delle indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale vigente al momento della presentazione antecedente a quello approvato con D.C.R. n. 4/2020. Dunque [...] *sulla base delle indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Vigente al momento della presentazione del progetto è possibile affermare che l'impianto non ricade all'interno di nessun vincolo definite come escludente [...]*.
- 6) *Per quanto attiene gli aspetti territoriali va osservate che sebbene rientri in minima parte all'interno del raggio di 500 m dall'impianto l'istituto Agrario Sereni (definite "edificio sensibile") e all'interno del raggio di 1000 metri aree di espansione residenziale (Piano attuativo "Zone 015116 - Colle Mentuccia-Ponte di Nona", "aree destinate a servizi pubblici di quartiere", con attrezzature pubbliche, e "verde pubblico" nei nuclei abitati, comprensori di Colle Monfortani e Colle Prenestino) il piano di gestione dei rifiuti vigente al momento della presentazione, sebbene individuasse tali aspetti come escludenti, non riportava una distanza minima da mantenere da dette aree prescrivendo di valutare di volta in volta anche in base al tipo di impianto le distanze necessarie per evitare disagi alla popolazione [...]*.

Con ricorso notificato davanti al TAR Lazio (RG. n. 7206/2021) in data 28 giugno 2021, i Proponenti hanno impugnato (in via cautelativa e con riserva di impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento conclusivo del presente procedimento e, in particolare, della presente fase della Conferenza dei Servizi) il verbale della seduta del 29 aprile 2021, conclusiva della seconda fase della Conferenza dei Servizi.

La Società, per il tramite degli Avv. Lipani e Avv. Polinari, con pec del 10/06/2022, acquisita al prot.n. 556707 del 13/06/2022 sollecitava la conclusione del procedimento ribadendo quanto già affermato nelle note precedenti e approfondendo i temi con l'indicazione che il nuovo impianto tratterebbe sottoprodotti [...] *tenendo presente che i restanti rifiuti organici prevalentemente vegetali, per i quali si chiede il conferimento, sono, per origine e merceologia, riconducibili agli stessi sottoprodotti (TAR Lazio, sez. II-quater, n. 3322 del 23/03/2022) [...]*. La Società insiste dunque che l'impianto dovrebbe essere autorizzato esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ed evidenzia che il Piano dei Rifiuti non si applicherebbe essendo l'impianto relativo alla produzione di energia elettrica. *In subordine, qualora si volesse comunque applicare il Piano Rifiuti i relativi criteri risulterebbero rispettati; inoltre, con particolare riferimento ai criteri territoriali e alla presenza di edifici sensibili i soggetti competenti hanno già espresso le rispettive (positive) valutazioni (parere CMRC).*

La Società, per il tramite degli Avv. Lipani e Avv. Polinari, stante il mancato riscontro da parte della scrivente, con nota del 18/11/2022, acquisita al prot.n. 1163375 del 18/11/2022, rilevata la mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ha diffidato a provvedere oltre a



proporre istanza per l'attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 2, commi 9-bis, L. 241/1990 e istanza per l'avvio di nuovo procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010.

Infine, la Società, per il tramite degli Avv. Lipani e Avv. Polinari, con nota del 13/11/2023, acquisita al prot. reg. n. 1308646 del 15/11/2023, comprensiva di allegati, ha ulteriormente sollecitato la definizione del procedimento *allo stato ancora non formalmente concluso, nonostante la presentazione delle osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 del 7 giugno 2021 e il sollecito del 10 giugno 2022 – sottolineando che [...]l'impianto è perfettamente in linea con la normativa, anche regolamentare, vigente sia all'epoca in cui fu presentata l'istanza sia attualmente, fornendo ulteriori elementi di seguito indicati ...dal cui confronto comparato emerge la piena realizzabilità del progetto in questione [...]*.

Sono stati elencati e allegati i pareri favorevoli emessi nel procedimento nonché ulteriore documentazione a supporto:

- i **parere di Città Metropolitana di Roma Capitale**, Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette", Servizio I "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata" (prot. I.0373626.27-04-2021 – All. 1) in riferimento alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 con procedimento unico comprensivo di A.I.A. e di istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per lo stabilimento in oggetto;
- ii **parere favorevole con prescrizioni, della Regione Lazio, Direzione Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti - Area Ciclo Integrato dei rifiuti** (prot. U.0670777 del 28 luglio 2020 – All. 2);
- iii **Atto d'obbligo (Repertorio n. 4940, Raccolta n. 2638) del 11 giugno 2018 (All. 3), propedeutico** al rilascio del Permesso di Costruire, emesso dal Comune di Roma, in cui viene riportato che la tipologia dell'impianto in questione ricade tra gli usi del suolo ed impianti ammessi nell'agro romano dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente all'art. 75 comma 1 Tabella di riferimento punto A.17 - Impianti di produzione di Energia Elettrica (nota 13 - Riguardano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal d.lgs. n. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, dove per fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili sono comprese le biomasse, intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani), nello stesso testo sono inseriti i seguenti pareri già rilasciati;
- iv **Determina del 8 marzo 2017 prot. n. G02767 della Regione Lazio – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica**, presentata ai sensi dell'art 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per autorizzare l'esecuzione delle opere;
- v **parere vincolante di Conformità e Compatibilità Paesaggistica del progetto della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'art 146 comma 5 e 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, prot. n. 847 del 18 gennaio 2017 (All. 4);**
- vi **chiarimenti presentati dalla Società Salone - Ibes Green con (i) la nota di osservazioni ex art. 10-bis, della L. n. 241/1990 del 7 giugno 2021, in riscontro alla nota della Regione Lazio, prot. n. U.0470650 del 26 maggio 2021 (All. 5) e nella (ii) nota di sollecito per la conclusione del procedimento, del 10 giugno 2022 (All. 6), che, peraltro, trovano conforto, nel merito, nella sentenza recentemente resa dal Consiglio di Stato (Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 13 agosto 2021, n. 5876 – All. 7).**

In particolare per questo ultimo punto e la sentenza del Consiglio di Stato, la Società rileva che [...] il Supremo Consesso amministrativo, pronunciandosi su una circostanza del tutto analoga a quella di specie, rilevato che "Si invoca[va], in particolare, il punto 4.3.4.5 del programma provinciale di gestione dei rifiuti (P.P.G.R.), e in specie il criterio escludente riferito a "[...] aree a destinazione diversa da industriale,



artigianale, produttiva, per impianti tecnologici, per servizi (se compatibile)”, sostenendo che pertanto non sarebbe consentito l’insediamento dell’impianto in area tipizzata come agricola. [...] e che “tale criterio è riferito, in modo specifico, a “impianti di trattamento termico, di trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa”, mentre nel caso in esame si tratta[va] di impianto di produzione di energia (biometano) secondo la definizione di cui all’art. 2 lettera o) del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”), nonché di compost (per quest’ultimo il punto 4.3.4.6 del P.R.G.R. dispone espressamente che “Le aree agricole o ad esse assimilate e le aree a destinazione propria (per impianti di trattamento rifiuti-compostaggio) sono l’ambito prioritario di localizzazione degli impianti di compostaggio”). [...], ha affermato che: “Orbene, tale impianto è alimentato da “biomasse”, in esse essendo compresa, ai sensi dell’art. 2 lettera e) del d.lgs. n. 28/2011, “la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”, e, dunque, “trattandosi quindi di impianto di produzione di energia (biometano) da biomasse, ai sensi dell’art. 12 u.c. dello stesso decreto legislativo [...]” “[...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici [...]”.

Infine, si rileva, altresì, che, in quel caso, il Consiglio di Stato non ha ritenuto neppure di pregio l’eccezione secondo la quale il criterio escludente che l’impianto sarebbe ubicato a distanza inferiore a ml. 500 dagli edifici condominiali in cui insisterebbe anche un centro ricreativo; ha, poi, ribadito che “l’invocato punto 4.3.4.5 si riferisce a “impianti di trattamento termico, di trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa”, e quindi a tipologia di impianto affatto diversa” [...].

Premesso tutto quanto sopra rappresentato, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, con la presente non si può non evidenziare che, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso e le ripetute integrazioni documentali richieste alle (e tempestivamente evase dalle) Proponenti, ad oggi, la Conferenza dei Servizi non si è ancora chiusa con l’adozione della determinazione conclusiva né, comunque, con l’adozione di un provvedimento espresso.

Il procedimento è, infatti, inspiegabilmente fermo da oltre due anni, ossia dal 29 aprile 2021, quando all’esito dell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi, è stato preannunciato il parere sfavorevole VIA senza che, tuttavia, sia seguita la determinazione conclusiva, né successivamente all’invio tempestivo di puntuali osservazioni, ex art. 10-bis, della L. n. 241/1990 prodotte dalla Società, né dopo l’ulteriore sollecito a concludere il procedimento, formulato dalla medesima lo scorso 10 giugno 2022 ed, infine, neppure dopo la reiterata istanza a provvedere di cui alla PEC dello scorso 18 novembre 2022.

Per tutte le ragioni suesposte, le Proponenti con il presente atto formulano formale istanza a provvedere, senza ulteriore indugio, sulla richiesta presentata dalla Società e, quindi, a concludere, con estrema sollecitudine, il procedimento avviato, e mai concluso [...].

RILEVATO che l’Area V.I.A., verificato quanto riscontrato dalla società alla comunicazione di preavviso di diniego prot.n. 0470650 del 26/05/2021 ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, con nota prot. n. 1390472 del 30/11/2023 ha riscontrato le comunicazioni della Società.

Nella suddetta nota l’Area V.I.A. ha rappresentato, innanzitutto, in merito alla tipologia impiantistica che [...] l’installazione sebbene debba essere autorizzata anche come impianto di riciclo biomasse per produzione energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. di competenza provinciale, è in ogni caso inquadrabile preliminarmente come impianto di gestione rifiuti ricadente nell’attività IPPC 5.3 lett. b) dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come indicato nei pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi dall’Area A.I.A. e da ARPA Lazio.

Anche tenendo conto della riduzione dei codici EER in ingresso all’impianto e della provenienza degli stessi che non saranno come indicato provenienti da FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) domestici raccolti in maniera differenziata ma esclusivamente come rifiuti provenienti dai mercati e/o dal ciclo specifico di raccolta dei supermercati (derivanti dall’industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure), in ogni caso trattasi di rifiuti in ingresso ad un



impianto di digestione anaerobica ricadente appunto nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trattando oltre 100 t/g (50.000 t/a Rifiuti Organici e 25.000 t/a Rifiuti Verdi).”

La stessa situazione citata dalla Società relativamente alla sentenza del Cons. di Stato, Sez. IV, 13 agosto 2021, n. 5876, relativa ad un impianto analogo (Ferplant S.r.l.) di competenza della Città Metropolitana di Torino, fermo restando il riferimento alle biomasse e al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. risulta in ogni caso assoggettato alla disciplina A.I.A. come impianto di gestione rifiuti che deve rispettare la Direttiva 1147/2018 sulle BAT di settore rifiuti. Si legge infatti nella Determinazione n. 594-29034 del 12/12/2018 della Città Metropolitana di Torino recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale:

Sempre in data 14/04/2017, per il medesimo progetto, è stata presentata contestualmente:

- istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- istanza di Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 “Gestione Rifiuti” dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.): 5.3 “b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza: a) trattamento biologico”;

In data 12/06/2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi per l'istruttoria integrata relativamente ai procedimenti VIA, AIA ed Autorizzazione Unica alle fonti rinnovabili.

La Città Metropolitana di Torino proprio in virtù dell'inquadramento dell'installazione come impianto di gestione rifiuti nella valutazione ha effettuato un lungo approfondimento sulla compatibilità dello stesso proprio con il Piano dei Rifiuti provinciale.

Pertanto, anche l'impianto analogo ubicato a Rondissone (TO) e citato dalla società Agricola Salone a.r.l. è stato autorizzato come impianto di gestione rifiuti in maniera integrata con la Valutazione di Impatto Ambientale e l'Autorizzazione Unica da Fonti Rinnovabili, esattamente come è stato fatto per il procedimento di PAUR relativo all'impianto in argomento con l'aggiunta nella seconda fase del PAUR appunto degli approfondimenti finalizzati ad ottenere l'autorizzazione di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

Chiarita preliminarmente la tipologia di impianto, relativamente agli aspetti di carattere urbanistico-paesaggistico per i quali, come indicato dalla società Agricola Salone a.r.l., risultano acquisiti nell'ambito della conferenza i pareri favorevoli dei competenti Enti ad esprimersi, ovvero sia della Soprintendenza competente per territorio che dell'Area Urbanistica Regionale, si segnala, ferma restando l'indicata compatibilità del progetto come presentato, proprio per il fatto che trattasi di impianto di gestione rifiuti soggetto ad A.I.A., che l'autorizzazione ai sensi del comma 11 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sostituisce le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tra le quali è indicata anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la quale al comma 6 prevede che [...] L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Preso atto, dunque, dei rilievi indicati dalla società Agricola Salone a.r.l. relativamente alla componente “acqua” e “atmosfera” (per il quale è effettivamente stato effettuato lo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera validato anche da ARPA Lazio ferme restando le misure compensative, cfr. parere prot. n. 41574 del 03/07/2020), relativamente alle criticità sui “fattori escludenti” del Piano dei Rifiuti



vigente (D.C.R. n.4/2020) e a quanto rappresentato in particolare dal Consiglio di Stato nell'analogha situazione riportata nella sentenza n. 5876 del 13 agosto 2021 si rileva quanto segue.

Nel caso dell'impianto di Rondissone (TO) il sito era posto a meno di 500 metri da edifici sensibili, limite per il quale il punto 4.3.4.5 del Piano di Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino vigente al momento dell'istanza poneva come criterio escludente per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto validamente motivata l'istruttoria effettuata in ambito VIA dagli Uffici della competente Città Metropolitana di Torino nella Determinazione n. 594-29034 del 12/12/2018 laddove indicano che ...l'istruttoria svolta ha valutato con particolare attenzione le ricadute del progetto sui "Condomini 2001" analizzando soprattutto gli impatti odorigeni che costituiscono indubbiamente l'aspetto più rilevante nella valutazione dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame.

Confrontando l'impatto odorigeno dell'intervento nelle aree interne alla fascia dei 500 m stabilita dal PPGR 2006 come vincolo escludente e nelle aree esterne alla stessa, si rileva che i valori di concentrazione di odore nelle due aree sono del tutto confrontabili. Ne consegue che l'impatto stimato del progetto sull'area dei "Condomini 2001" posti a circa 423 m dal perimetro dello stabilimento non è maggiore o diverso rispetto a quello stimato in aree poste a distanze superiori a 500 m (limite area residenziale). Dal punto di vista dell'impatto odorigeno, pertanto, l'applicazione di un mero limite geometrico non costituisce uno strumento di tutela.

Nello "studio di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica" si osserva che il valore dell'indicatore "98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore", calcolato per il recettore R10 posto in area esterna alla fascia dei 500 m al limite dell'area residenziale, è del tutto paragonabile ai valori calcolati per i recettori R7, R8 ed R9 individuati all'interno della fascia dei 500m nella Zona Industriale di Via Carpi (rappresentativi dell'area dei Condomini 2001 in quanto prossimi ad essa e ancora più vicini alla zona di intervento).

Il proponente ha, inoltre, individuato autonomamente e su richiesta della Conferenza dei Servizi specifici interventi di mitigazione (la modifica il lay-out l'iniziale dello stabilimento con lo spostamento del biofiltro che è la maggiore fonte emissiva dalla parte opposta dello stabilimento ad una distanza maggiore dal recettore "condomini 2001" e prevedendo una copertura dello stesso) che, abbinati al contenuto prescrittivo si ritengono idonei a rendere accettabile l'impatto dell'impianto."

Agli atti del procedimento risulta effettivamente presentato dalla società Agricola Salone a.r.l. lo studio preliminare di impatto odorigeno redatto a firma del dott. Davoli (nota acquisita al prot. reg. n. 613166 del 10/07/2020) consegnato in ottemperanza a quanto richiesto da ARPA Lazio nel parere prot. n. 41574 del 03/07/2020, acquisito al prot. reg. n. 591168 del 06/07/2020.

Tale studio conclude che ... il presente studio ha permesso di valutare, in modo conforme alle linee guida emanate con dgr IX/3018 del 15/2/12, il possibile impatto odorigeno dell'impianto "SALONE" sul territorio limitrofo. Le simulazioni effettuate hanno considerato l'approccio del "worst case", la situazione peggiore, utilizzando valori massimi autorizzati, 24 ore al giorno, per tutto l'anno. Si nota come le ricadute stimate di odori percepibili dal 50% della popolazione (1 ouE/mc) ricadano un raggio orientativo di 400-600 m, dipendendo dal vento del momento. Valori che sostanzialmente ricalcano quelli ottenuti dal modello semplificato già presentato dall'Azienda. Dall'analisi della curva di isoconcentrazione al 98° percentile emerge come i recettori discreti selezionati abbiano le seguenti caratteristiche di ricaduta: (irrilevante)

- CASCINA Situata ad Est a circa 700 m dai biofiltri: lambita parzialmente da ricadute al massimo di 1 ouE/mc
- Istituto Tecnico Agrario Sereni: lambita parzialmente da ricadute al massimo di 1 ouE/mc

E' necessario ribadire che la stima effettuata è stata valutata considerando una situazione estrema di funzionamento dell'impianto, con valori di emissione massimi autorizzati, situazione non riscontrabile se si ottemperano le prescrizioni autorizzate. Importante prevedere, ad impianto operativo, il monitoraggio



periodico, a cadenza annuale, dei valori effettivi di emissione per meglio supportare quanto previsto dal presente modello e fornire dati per una rielaborazione periodica con lo scopo di validare i valori.

Lo studio di impatto odorigeno risulta non essere stato valutato, in particolare da ARPA Lazio, nell'ambito del procedimento, in quanto nella successiva fase del procedimento ... finalizzata all'esame delle modifiche progettuali rispetto all'istanza iniziale presentate dalla Società proponente nella seduta del 11/09/2020, relative alla connessione alla rete elettrica per il recupero di energia ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003... riavviata a settembre 2020, ARPA Lazio, coinvolta secondo questa nuova finalità, si è limitata ribadire quanto indicato nel precedente parere di luglio 2020 (cfr. nota ARPA Lazio prot. n. 11185 del 25/02/2021).

VERIFICATO in merito alla criticità evidenziata per il fattore "atmosfera" che è stato effettuato lo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera che non rileva criticità e che risulta validato anche da ARPA Lazio (cfr. parere prot. n. 41574 del 03/07/2020, avendo verificato come desumibile dal confronto con la restante documentazione presentata dal Gestore, rif. scheda B, che il refuso è nel valore di 0,4 m riferito al diametro del camino e che quindi è confermata la velocità di circa 12 m/s), ferme restando le misure compensative richieste alla società (vedi prescrizioni);

VERIFICATO in merito alla criticità evidenziata per il fattore "acqua" che l'area di progetto ricade all'interno della Zona di Protezione della Risorsa Potabile definite "Pantano Borghese-Finocchio-Acqua Vergine-Torre Angela", ma che tale condizione non comporta un fattore escludente all'iniziativa tant'è che le aree di protezione della risorsa idropotabile sono normate ai sensi del comma 7 dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/06 per il quale non risultano essere state inserite limitazioni alle attività da svolgersi su dette aree, con particolare riferimento a quella proposta. La società ha individuato una serie di soluzioni impiantistiche finalizzate alla salvaguardia della risorsa idrica (reimpiego delle acque di processo, nessuno stoccaggio all'aperto di materie prime e/o rifiuti, depurazione delle acque meteoriche raccolte dai piazzali pavimentati, nessuno scarico in corpo idrico previsto, le acque saranno impiegate a scopi industriali o eventualmente avviate ad impianto esterno autorizzato). I pareri dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e del competente ufficio della Città Metropolitana di Roma Capitale risultano non ostativi e/o favorevoli con prescrizioni relativamente alla componente "acque". Il sito di interesse in ogni caso non ricade all'interno delle aree interessate dal "Provvedimento per la Tutela dei Laghi di Albano e di Nemi" (DGR 445 del 16/06/2009);

L'Area V.I.A. pertanto tenuto conto, dunque:

- di quanto riportato dalla società a riscontro della nota prot. n. 470650 del 26/05/2021 emessa ai sensi dell'art.10-bis legge 241/1990 e s.m.i.;
- delle valutazioni effettuate come su riportate e, in particolare, di quanto indicato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5876 del 13 agosto 2021, relativamente ad impiantistica analoga sul territorio nazionale;
- del fatto che l'istanza autorizzativa è stata presentata (2019) antecedentemente all'approvazione del Piano dei Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, allorquando nei fattori escludenti relativi ai siti sensibili non venivano riportate distanze minime da rispettare, poi riportate nel nuovo Piano Rifiuti con distanza pari o inferiore a 1.000 metri;
- che nel nuovo Piano Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 05/08/2020 in merito al fattore escludente relativo ai 1.000 metri da siti sensibili, come grado di vincolo e dunque della sua attuazione è indicato che (cfr. Allegato A, paragrafo 1.1.5.1, tabella 7 sui Criteri di Localizzazione) ...per i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati,



della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono svolte le attività di smaltimento e/o recupero e le funzioni sensibili, a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee...;

- che nell'ambito del procedimento l'Area Regionale Ciclo Integrato dei Rifiuti cui spetta anche la verifica di compatibilità con il Piano Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni e la Città Metropolitana di Roma Capitale a cui è deputata l'individuazione delle aree idonee/non idonee secondo i criteri del Piano dei Rifiuti e dunque la valutazione del grado di vincolo su indicato in funzione della tipologia impiantistica, non ha rilevato criticità sull'ubicazione impiantistica emettendo parere favorevole ai sensi della parte III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (nota prot. n. 123400 del 02/09/2020) e, successivamente, con nota prot. n. 63155 del 26/04/2021 acquisita al prot. reg. n. 373626 del 27/04/2021, esprimendo [...] "ASSENSO" alla realizzazione del progetto, così come proposto dall'Agricola Salone a r.l. e dalla IBES GREEN srl, nella documentazione allegata alle istanze di V.I.A. e di A.I.A. e nelle successive integrazioni e nella istanza ad integrazione presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la "costruzione" di un nuovo stabilimento da installare in Roma, via Prenestina 1280 [...];
- che la tipologia impiantistica e le limitazioni imposte sulla tipologia di rifiuti in ingresso e sulla loro provenienza (solo mercatali e/o provenienti da frazioni organiche di scarto vegetali dei supermercati) possano consentire di effettuare un approfondimento sui reali impatti sul territorio generati dall'impianto ai fini della valutazione reale del fattore escludente di Piano relativamente ai siti sensibili, tramite lo studio di impatto odorigeno (che costituisce indubbiamente l'aspetto più rilevante nella valutazione dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame) in analogia con quanto effettuato dalla Città Metropolitana di Torino per analoga impiantistica, con il supporto istruttorio di ARPA Lazio;
- del fatto che, come su indicato, dal punto di vista dell'impatto odorigeno l'applicazione di un mero limite geometrico non costituisce uno strumento di tutela, dovendo invece essere valutato attraverso un apposito studio che potrebbe rilevare eventuali problematiche anche oltre i limiti geometrici indicati.

VALUTATE le osservazioni rappresentate da parte della Società proponente con nota prot.n. 0498138 del 07/06/2021, l'Area VIA con la suddetta nota prot. reg. n. 1390472 del 30/11/2023 ha indicato dunque che [...] ai fini della decisione finale relativamente all'esito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si richiede ad ARPA Lazio supporto tecnico per un approfondimento istruttorio relativamente in particolare allo studio di impatto odorigeno presentato dalla società, nonché alle mitigazioni previste e/o da prescrivere relativamente a tale aspetto [...]. Nell'ambito della valutazione potranno essere richiesti eventuali aggiornamenti a quanto presentato dalla società nel 2020 anche con riferimento alla recente normativa di settore di cui al Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività, Decreto Direttoriale MASE n. 309 del 28 giugno 2023;

CONSIDERATO che:

- ARPA Lazio con nota prot. n. 87936 del 20/12/2023 ha dato riscontro alla nota prot. reg. n. 1390472 del 30/11/2023 richiedendo un'integrazione/aggiornamento dello studio presentato;
- la società con nota acquisita al prot. reg. n. 37289 del 10/01/2024, ha aggiornato lo studio di impatto odorigeno come richiesto da ARPA Lazio, introducendo anche l'area di stoccaggio e limitando rivedendo i parametri operativi dell'impianto di presidio degli odori, al fine di garantire emissioni di odori inferiori già all'interno della proprietà dell'Azienda Agricola, garantendo un limite di emissioni dei biofiltri di 250 ouE/mc. Con tali ulteriori



misure mitigative entrambi i recettori ricadono ora all'esterno della isopleta corrispondente ad 1 ouE/mc per il 98° percentile;

- con nota prot. reg. n. 65994 del 17/01/2024 l'Autorità competente ha comunicato la pubblicazione dello studio aggiornato sul box regionale dedicato al procedimento e richiesto ad ARPA Lazio una valutazione conclusiva sullo studio di impatto odorigeno aggiornato, nonché relativamente alle mitigazioni previste e/o da prescrivere relativamente a tale aspetto;
- con nota prot. n. 6158 del 29/01/2024, acquisita al prot. reg. n. 123906 del 29/01/2024, ARPA Lazio ha fornito la valutazione conclusiva indicando in conclusione che [...] *i valori puntuali del 98° percentile della concentrazione di picco oraria, relativamente a quest'ultimo scenario simulato, sono risultati inferiori a 1 ouE/m³ su entrambi i recettori sensibili individuati (0,8 ouE/m³ presso l'Istituto agrario Sereni e 0,9 ouE/m³ presso la cascina). Tali valori risultano inferiori alla più bassa delle soglie di accettabilità dell'impatto olfattivo presso i recettori sensibili, previste dagli indirizzi ministeriali del MASE con decreto direttoriale n. 309 in data 28 giugno 2023 [...]*;

VALUTATO dunque, in aderenza con quanto già effettuato per casi analoghi sul territorio italiano ritenuto coerente dalla giustizia amministrativa (sentenza Consiglio di Stato n. 5876 del 13/08/2021), tenendo a riferimento contestualmente i fattori escludenti del Piano Rifiuti vigente e la tipologia impiantistica in esame (come indicato nello stesso Piano), che l'istruttoria svolta con il contributo di ARPA Lazio abbia valutato con particolare attenzione le ricadute del progetto sui fattori sensibili individuati (in particolare l'istituto agrario Sereni, posto a circa 600 metri dai punti di emissione odorigena in progetto) analizzando soprattutto gli impatti odorigeni che costituiscono indubbiamente l'aspetto più rilevante nella valutazione dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame e che, dai risultati emerge come nelle aree interne alla fascia dei 1000 m stabilita dal Piano Rifiuti del 2020, come vincolo escludente, in particolare in corrispondenza dei recettori sensibili, e nelle aree esterne alla stessa, si rileva che i valori di concentrazione di odore nelle due aree siano del tutto confrontabili e risultino comunque inferiori alla più bassa delle soglie di accettabilità dell'impatto olfattivo presso i recettori sensibili, previste dagli indirizzi ministeriali del MASE con decreto direttoriale n. 309 in data 28 giugno 2023. La società ha inoltre individuato una serie di misure mitigative sia nella redazione dello studio di impatto odorigeno (usando valori di letteratura impiegati dal Gestore risultano più cautelativi di quelli indicati nelle Linee Guida APAT n. 19/2003 - Metodi di misura delle emissioni olfattive - Quadro normativo e campagne di misura), sia con le limitazioni imposte relativamente alla tipologia di rifiuto trattato nonché con l'abbassamento del limite di emissione ai biofiltro a 250 ouE/mc, invece di 300 ouE/mc previsto dalla normativa. Tali risultanze e indicazioni abbinata ad ulteriori contenuti prescrittivi (tamponamento delle aree di stoccaggio nella direzione verso i recettori sensibili, copertura dei biofiltri e piano di gestione odori) si ritengono idonei a rendere accettabile l'impatto dell'impianto;

VISTA la Determinazione dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS della Regione Lazio n. G02767 del 08/03/2017 dal titolo "Comune di ROMA Municipio VI ; Progetto relativo a: realizzazione impianto di compostaggio costituito da impianti tecnologici, capannoni, tettoie e serra in via Prenestina Km.13,00, nel Comune di ROMA (RM), loc. Colle Prenestino; Richiesto: S.U.E. di ROMA CAPITALE per conto di Agricola Salone Soc. Agricola arl., prot. n. 170799 del 27/03/2015; Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n.42", con richiamato il parere vincolante di Conformità e Compatibilità Paesaggistica del progetto della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi art 146 comma 5 e 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, prot. n. 847 del 18 gennaio 2017;

TENUTO CONTO dei seguenti ulteriori pareri acquisiti precedentemente all'istanza in oggetto e allegati alla documentazione pervenuta relativa alla "Realizzazione di un impianto di compostaggio



e digestione anaerobica per la produzione di ammendante compostato di qualità derivante da biomassa vegetale da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.” di cui il progetto in argomento è un'integrazione:

- nulla osta di fattibilità per gli interventi proposti da parte dei Vigili del Fuoco prot. 0056297 del 22/08/2017;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili da parte del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale, Direzione Rifiuti risanamenti e inquinamenti prot. 75389 del 11/12/2017;
- nulla osta con prescrizioni da parte della ASL Roma 2 con prot. 0209595 del 27/12/2017.

PRESO ATTO dei pareri pervenuti nell'ambito del procedimento come riportati in premessa e di seguito richiamati:

- MiC(ex MIBACT) - Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma – aspetti paesaggistici e archeologici parere favorevole con prescrizioni, prot.n.MIBACT-SS-ABAP-RM-34698-P del 31/08/2020 (acquisito al prot.n.739606) e successiva richiesta di integrazioni, prot.n. MIBACT-SS-ABAP-RM-12443-P del 16/03/2021 (acquisita al prot.n. 235806 del 16/03/2021 e successivamente inviata copia acquisita al prot.n. 269546 del 26/03/2021);
- parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni comprensivo dei seguenti pareri/indicazioni degli Enti regionali coinvolti nella conferenza:
 - parere favorevole con prescrizioni da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera ed della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - Area decentrata Agricoltura Lazio Centro, prot.n. 0882033 del 04/11/2019;
 - nulla osta da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo -Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale prot.n. 0235870 del 20/03/2020;
 - parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Area AIA della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot.n. 245970 del 25/03/2020;
 - parere favorevole condizionato espresso da ARPA Lazio con nota prot.n. 41574 del 03/07/2020, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 587811;
 - parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Area Rifiuti della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot. n. 670777 del 28/07/2020;
 - parere favorevole condizionato dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (nota prot.n. 232995 del 15.03.2021);
 - relativamente al parere non favorevole della ASL Roma 2 servizio SISP (prot.n. 570176 del 30/06/2020) viene indicato che *...ai fini della contemperazione nel presente Parere Unico delle diverse posizioni espresse dalle strutture regionali partecipanti al procedimento, si precisa che, al di là del mero peso numerico tra posizioni rispettivamente favorevoli e non, la nota del SISP non esprime chiaramente il proprio parere non favorevole, non conformandosi in ciò alla L.241/1990, art. 14 bis c3, laddove si dispone che le amministrazioni coinvolte rendano le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso ed indichino, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ed esprimano in modo chiaro ed analitico le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso specificando se queste siano relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto*



amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico; ed ancora, la nota del SISP oltre a rappresentare questioni attinenti le competenze di altri enti ed uffici convocati in conferenza, ciò che metodologicamente era stato già discusso ed escluso in conferenza interna, riporta anche altre considerazioni e rilievi, ritenendo, anche in accordo al principio di precauzione, non opportuno un ulteriore affollamento dell'insediamento industriale, in mancanza di indicativi riscontri tecnici ambientali, questioni queste già sollevate e discusse e rilevabili dal verbale della conferenza interna; tutto quanto precede comporta il prevalere, nella contemperazione, delle posizioni favorevoli rispetto a quella del SISP...;

- parere del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale negativo con motivazioni e indicazioni per il superamento del dissenso;
- parere del Rappresentante Unico della Città Metropolitana di Roma Capitale favorevole con prescrizioni;
- parere favorevole condizionato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

RILEVATO che:

- i pareri pervenuti dai rappresentanti unici e dagli Enti rappresentati nell'ambito del procedimento risultano tutti favorevoli fatta esclusione per quanto indicato dal Comune di Roma Capitale;
- l'unico parere negativo emerso nel procedimento espresso da Roma Capitale nella Determinazione Dirigenziale n. QL/493/2021 del 19/03/2021 si basa su aspetti legati alla tutela paesaggistica (aspetto per il quale risultano acquisiti i pareri favorevoli condizionati degli Enti competenti a esprimersi su tale argomento, Soprintendenza e Area Urbanistica Regionale), alla conformità urbanistica e alla necessità di variante urbanistica per il quale il Comune si dichiara sfavorevole e sulla localizzazione relativamente alla vicinanza con fattori sensibili relativi ai criteri localizzativi del Piano dei Rifiuti, già approfonditi come su riportato e come dettagliatamente indicato nella relazione istruttoria allegata;
- nel medesimo parere negativo espresso da Roma Capitale è indicato che... *Qualora l'Autorità Competente ritenga comunque di poter esprimere pronuncia di compatibilità ambientale, nonché di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, si chiede che vengano considerate le seguenti prescrizioni...* tra le quali la verifica della compatibilità con i criteri di localizzazione del Piano di Gestione Rifiuti e che la Regione Lazio dichiari espressamente la variante urbanistica di seguito rappresentata:
 - *stralcio della componente primaria "A" della Rete ecologica di cui all'art. 72 delle NTA del PRG vigente;*
 - *la destinazione urbanistica dell'area in oggetto da "Agro Romano" dovrà assumere quella di "Infrastrutture tecnologiche", di cui all'art. 106, comma 4 delle NTA del PRG vigente;*

CONSIDERATO che successivamente alla nota prot. reg. n. 1390472 del 30/11/2023 di riscontro alla precedente comunicazione prot.n. 0470650 del 26/05/2021, inviata oltre che ad ARPA Lazio a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento non risultano pervenute note e/o osservazioni a quanto rappresentato nella medesima nota, in particolare da Roma Capitale, unico Ente che aveva riportato un parere negativo nell'ambito del procedimento come su indicato;

DATO ATTO che la Società rispetto a quanto consegnato con l'istanza, sulla base delle richieste degli Enti coinvolti, ha aggiornato il progetto riducendo la tipologia di rifiuti richiesti in ingresso introducendo obblighi sulla loro provenienza (solo mercatali e/o provenienti da frazioni organiche di scarto vegetali dei supermercati; derivanti dall'industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure) e indicato una serie di misure mitigative atte



a limitare al minimo gli impatti che l'impianto può avere sul territorio circostante relativamente a tutte le matrici ambientali e, in particolare, relativamente alle emissioni in atmosfera e odorigene;

TENUTO CONTO della valenza pubblica dell'impianto per il territorio di Roma Capitale, stante l'attuale carenza di impiantistica per il trattamento dei rifiuti organici prodotti sul territorio provenienti dai mercati e da scarto vegetale delle raccolte dedicate dei supermercati, che allo stato attuale vengono conferiti ben al di fuori del territorio comunale;

RITENUTO per tutto quanto sopra di dover rivalutare alla luce degli approfondimenti effettuati quanto preannunciato nella seduta di conferenza del 29/04/2021, come riportato nella comunicazione di preavviso di diniego prot.n. 0470650 del 26/05/2021 ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, tenuto conto delle osservazioni della società, degli approfondimenti giuridico-tecnici effettuati sulla base di quanto emerso con il supporto tecnico-istruttorio di ARPA Lazio, procedendo all'espressione della pronuncia di compatibilità ambientale sulla base della complessiva istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale;

Avendo considerato inoltre che:

- gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante della presente istruttoria;
- sono state esaminate le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti;
- dall'esame della documentazione progettuale, gli impatti riscontrati sulle componenti ambientali coinvolte sono mitigabili anche con l'applicazione delle misure di seguito prescritte;

Per quanto sopra rappresentato

Effettuata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione all'entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, si ritiene che possa essere rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale individuando le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni generali

1. il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati di progetto presentati, elencati nelle premesse e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e, in particolare, per la gestione dell'impianto nel parere ARPA Lazio prot.n. 41574 del 03/07/2020, come specificato nel parere dell'Area Rifiuti prot. n. 670777 del 28/07/2020;
2. si dovrà garantire che l'attività prevista dall'impianto proposto non generi alcun tipo di nocimento alla popolazione e che non si verifichino criticità sulle componenti ambientali; nel caso si verifichino eventuali problematiche di tipo ambientale e sanitarie si dovrà provvedere al tempestivo ripristino delle condizioni e dei livelli previsti dalla normativa vigente e all'implementazione e certificazione di nuove misure di contenimento prima del riavvio dell'attività;
3. sia garantito la realizzazione e l'esercizio dell'impianto secondo le più recenti Migliori Tecniche Disponibili (MTD e/o BAT di settore) nonché il costante mantenimento del relativo livello di efficienza durante l'intero periodo di esercizio, provvedendo al continuo controllo dell'efficientamento, anche mediante l'incremento delle tecnologie che successivamente si renderanno disponibili;

Pareri, autorizzazioni e verifiche per la procedura di A.I.A.



4. siano acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'idoneo esercizio dell'impianto;
5. nell'ambito del procedimento di A.I.A. dovrà essere consegnato uno specifico manuale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 121 del 3 Settembre 2020 - Allegato 5 e 6 e nella BAT 2 (in particolare punti a, b, c) della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 Agosto 2018 contenete le procedure di preaccettazione e caratterizzazione di base dei rifiuti, le verifiche di conformità in ingresso e la loro tracciabilità. Tale manuale dovrà essere allegato alla determina di AIA e ne costituirà parte integrante;
6. in merito alle emissioni in atmosfera siano rispettate tutte le prescrizioni indicate nel parere favorevole con prescrizioni, prot. n. CMRC-2021-63155 del 26/04/2021, acquisito al prot. n. 373626 del 27/04/2021 emesso da parte del Servizio I "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata" - Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua -Rifiuti - Energia - Aree Protette" della Città Metropolitana di Roma Capitale, come successivamente valutate e riportate con riferimento anche al parere di ARPA Lazio nel provvedimento A.I.A. che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'allegato IX alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. con riferimento ai codici EER richiesti in ingresso all'impianto la società dovrà aggiornarli secondo quanto emerso nei pareri pervenuti. In particolare per i codici EER in ingresso che il gestore intende anticipare nella sezione anaerobica potranno essere autorizzati esclusivamente previa redazione da parte della società di idonea procedura da valutare da parte dell'Area A.I.A. che delinei e definisca il controllo di processo e le verifiche dei citati:
 - standard sia in termini di qualità del compost prodotto che di rispetto delle matrici ambientali;
 - mix ottimali tra le matrici in ingresso per il conseguimento degli obiettivi.
8. in merito alla dichiarata produzione di Ammendante Compostato Misto, in ottemperanza ai dettami del D.Lgs 75/10 i fanghi e il rifiuto EER 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate, non possono essere rifiuti ammessi al processo di trattamento;
9. in ogni caso i rifiuti in ingresso ricevibili all'impianto dovranno avere provenienza esclusivamente mercatale e/o provenienti da frazioni organiche di scarto vegetali dei supermercati, derivanti dall'industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure. Non è autorizzata la ricezione di rifiuti provenienti da FORSU della raccolta domiciliare e/o separata delle utenze domestiche. Tale indicazione relativa alla provenienza dovrà essere riportata e verificabile nel registro di carico e scarico;
10. non potranno essere gestiti rifiuti aventi codici EER non compresi in progetto così come modificati, in relazione ai codici EER aggiornati nell'ambito del procedimento;
11. in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 9 Agosto 2021, tutti i rifiuti in ingresso all'impianto di discarica dovranno essere classificato in conformità a quanto stabilito nelle linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 Maggio 2021 n 105;
12. qualora le produzioni aziendali annue indicate pari a circa il 50% dovessero risultare inferiori andranno rimodulati i quantitativi da immettere nel processo di produzione dell'ammendante compostato per assicurare il rapporto percentuale come previsto nel rapporto di connessione con la IBES e adeguare di conseguenza la quantità di digestato da destinare alla Agricola Salone per rimanere in regime di prevalenza, e, di conseguenza, dimensionare il ciclo produttivo della IBES in funzione della capacità ricettiva del digestato da parte della Azienda agricola Salone;
13. nel rilascio dell'AIA, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere espressamente dichiarata la variante urbanistica come rappresentata dal Comune di Roma Capitale nella Determinazione Dirigenziale n. QL/493/2021 del 19/03/2021, di seguito rappresentata:



- a. *stralcio della componente primaria "A" della Rete ecologica di cui all'art. 72 delle NTA del PRG vigente;*
- b. *la destinazione urbanistica dell'area in oggetto da "Agro Romano" dovrà assumere quella di "Infrastrutture tecnologiche", di cui all'art. 106, comma 4 delle NTA del PRG vigente;*

Misure progettuali, realizzative e gestionali

14. dovranno essere adottate e garantite tutte le misure costruttive e gestionali necessarie a garantire l'esercizio in sicurezza dell'impianto;
15. in merito agli interventi previsti nel sottosuolo e/o alle opere di scavo e movimento terra, si prescrive l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi, in base ai quali sarà valutata la compatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela. L'archeologo incaricato di seguire i lavori, prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, dovrà obbligatoriamente prendere contatti diretti con la Soprintendenza competente, prima dell'inizio delle opere, per visionare la documentazione relativa ai ritrovamenti archeologici avvenuti nel sito. Inoltre, dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori all'Ufficio competente, al fine di consentire di programmare adeguatamente l'attività di controllo e la Direzione Scientifica dell'assistenza in oggetto. Qualora nel corso dei lavori si rinvenissero presenze aventi rilevante interesse archeologico, le medesime saranno tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 90 e potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto;
16. nella realizzazione delle opere tenere in conto di tutte le modifiche progettuali introdotte al fine di introdurre ulteriori misure di compensazione o mitigazione degli effetti sul paesaggio circostante con particolare riferimento a quanto indicato nell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 di cui alla Determinazione Regionale n. G02767 del 08/03/2017 comprensiva del richiamato parere di Conformità e Compatibilità Paesaggistica del progetto della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 847 del 18 gennaio 2017;
17. sia presentato il progetto definitivo relativo al sistema di accesso all'area secondo le seguenti indicazioni del Regolamento Viario di Roma Capitale:
 - a. il passo carrabile deve essere distanziato rispetto a quello esistente;
 - b. l'accesso deve presentare una larghezza minima pari a 8,00 m con un raccordo circolare alla carreggiata stradale
 - c. di raggio minimo pari a 7,00 m;
 - d. la viabilità interna e di servizio per raggiungere l'impianto deve rispettare la larghezza stabilita per il passo carrabile, evitando che eventuali manovre per facilitare il passaggio contemporaneo di due autocarri, uno in entrata e l'altro in uscita, possano determinare intralcio al transito su via Prenestina;
18. tutte le vasche interrato, qualora contenessero fanghi di trattamento, percolati e/o possibili sostanze inquinanti, dovranno essere alloggiati in un vano a perfetta tenuta idraulica, formante intercapedine di larghezza min. 20 cm su tutti i lati, ispezionabile dall'esterno mediante chiusino stagno e non solo sul fondo, come indicato nello schema integrativo fornito. Inoltre le pareti interne delle vasche interrato in c.a. dovranno essere impermeabilizzate con resine epossidiche o malta elastoplastica. Si precisa che le suddette vasche potranno anche essere realizzate mediante l'impiego di manufatti prefabbricati, che dovranno essere sempre a doppia parete, certificati secondo le vigenti normative che assicurino la perfetta tenuta stagna a garanzia della tutela della risorsa idrica;
19. in fase di realizzazione dei 4 piezometri previsti, dovranno essere adottate tutte le cautele dettate dalla vigente normativa, nonché tutte le accortezze tecniche, idonee ad evitare ogni eventuale possibile infiltrazione che possa creare minacce sugli acquiferi multistrato presenti, ed in particolare ogni comunicazione della falda superficiale con quelle profonde. Tutti i pozzi



- per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde;
20. l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino;
 21. i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in fase di cantiere (comprese le terre e rocce da scavo che non soddisfino i requisiti per il riutilizzo in situ) dovranno essere gestiti secondo quanto previsto nella 'Relazione sulla gestione delle materie prodotte in fase di cantiere (01/2021)', in ottemperanza alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Al riguardo, si richiamano le recenti modifiche apportate a detta norma dal D.Lgs. 116/2020 per quanto concerne obblighi e responsabilità dei "produttori dei rifiuti";
 22. le tabelle 'CALCOLO VOLUMI STERRO E RIPORTO' a pag. 33 del Piano di Utilizzo (PdU) e nella planimetria P.26 sono da intendersi integrate e dettagliate dalla tabella riportata nel documento 'Risposta a integrazioni a seguito della CdS del 25/05/2020' (par. 1.1.2 pag. 14-15) e nel documento 'Risposte alle integrazioni e richieste di chiarimenti degli Enti (12/2020)' (par. 1.2 punto 5). Tali documenti sono da considerare parte integrante del progetto;
 23. per il riutilizzo in situ del materiale scavato durante la realizzazione degli interventi previsti dovrà essere attuato quanto previsto nel 'Piano di utilizzo delle terre (01/2021)';
 24. il terreno vegetale rimosso dovrà essere stoccato in aree dedicate per essere reimpiegato nell'ambito del cantiere e per le opere di ripristino e rivegetazione; per tale motivo ne dovrà essere curata la periodica umidificazione al fine di mantenerlo idoneo, come riportato nel documento 'Integrazioni febbraio 2020' (par. 3.5 pag. 62). Tale ultimo documento è da considerare parte integrante del progetto;
 25. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso dovranno essere impiegati i terreni di scavo in esubero dagli sterri previsti, come da tabelle di calcolo volumi riportate nei documenti di progetto. Inoltre per la realizzazione degli strati di fondazione e di sottofondo stradale dovranno essere utilizzati prodotti in uscita da impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti che rispettino quanto previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alla "Cessazione della qualifica di rifiuto". L'eventuale utilizzo, in alternativa a tali prodotti, di materiali di cava, dovrà essere giustificato tecnicamente;
 26. prima della messa in esercizio dell'impianto la Società dovrà svolgere una campagna analitica preliminare volta all'individuazione dei valori di fondo che comprenda dati storici e nuove analisi comprensive di tutti i parametri contenuti nella Tab 2 Titolo V allegato 5 D.Lgs. 152/06 da inviare prima della stesura dell'atto di presa d'atto definitivo per l'avvio dell'esercizio che risulterà funzionale alla condivisione dei parametri e dei valori soglia che garantiranno la gestione tempestiva di eventuali anomalie che nel tempo potrebbero verificarsi nel sito produttivo. Il gestore dovrà realizzare idoneo studio volto a definire il bianco di riferimento presentandone preliminarmente i dettagli tecnici funzionali alla sua realizzazione, in idonea relazione da fornire preliminarmente alla stesura dell'atto di messa in esercizio definitivo;
 27. l'attività di gestione dei rifiuti dovrà essere rigorosamente confinata all'interno delle aree destinate all'attività di gestione di rifiuti rappresentate in progetto;
 28. le aree di stoccaggio adibite a tutte le operazioni di gestione dei rifiuti dovranno essere delimitate, separate ed identificate con apposita segnaletica indicando il tipo di rifiuto in ingresso e in uscita, codice EER, indicazioni gestionali e relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di carico/scarico;
 29. le fasi di conferimento e ricezione dovranno essere condotte in maniera tale da contenere la diffusione di polveri e materiale aerodisperso, anche attraverso la regolamentazione della movimentazione dei rifiuti all'interno delle aree impiantistiche;
 30. si dovranno adottare tutte le misure e le precauzioni affinché non si verifichi lo spargimento di materiale aerodisperso dalle aree di gestione dei rifiuti;



31. sia garantito che tutte le operazioni di movimentazione e di trattamento dei rifiuti vengano effettuate all'interno di aree idonee e mantenuti in costante efficienza e sicurezza;
32. l'impianto dovrà essere dotato di tutti i presidi ed impianti antincendio idoneamente predisposti per le attività di gestione dei rifiuti in modo da consentire un intervento di tipo immediato;
33. tutte le operazioni di gestione dei rifiuti devono comunque essere effettuate in condizioni tali da non causare rischi per la salute umana e per l'ambiente;
34. sia comunque garantita la realizzazione e l'adozione tutte le misure progettuali e gestionali previste in progetto necessarie ad un adeguato esercizio dell'impianto nei limiti di legge e a che non si verificano situazioni di pericolo per l'ambiente e per la salute umana.

Interventi di mitigazione

35. sia garantita la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei possibili impatti;
36. il limite di emissione ai biofiltri previsto deve essere pari a 250 ouE/mc;
37. al fine di limitare le emissioni odorigene, la società dovrà predisporre la copertura dei biofiltri tramite tettoia e garantire la tamponatura laterale delle aree di stoccaggio nella direzione verso i recettori sensibili;
38. garantire l'attuazione del Piano di gestione degli odori di cui alla BAT 12 della Decisione della Commissione Ue 2018/1147/Ue, e del relativo piano di monitoraggio presentato, di cui alla BAT 10, integrato nel Piano di Monitoraggio e Controllo come richiesto da ARPA Lazio. Le simulazioni di impatto odorigeno previste nel citato Piano dovranno inoltre essere ripetute semestralmente, in corrispondenza di ciascuna delle campagne di rilevazione degli odori, e lo studio dovrà essere elaborato in conformità a quanto previsto dall'Allegato I alla DGR Lombardia IX/3018;
39. riguardo alle azioni previste nel Piano di gestione degli odori, La Società dovrà prevedere che in caso in cui dallo studio emergesse, durante l'esercizio dell'impianto, un impatto ritenuto non accettabile sul territorio, sia in presenza di esposti proteste sollevate dalla popolazione che vive nell'area limitrofa, per la valutazione degli impatti si dovrà provvedere ad una rivalutazione dei sistemi adottati, integrando la simulazione della ricaduta con un monitoraggio rispondente alla norma EN 16841 o 2; il Gestore dovrà comunicare ad Arpa Lazio, con congruo anticipo, le date in cui saranno effettuati i suddetti monitoraggi;
40. lo studio modellistico deve essere elaborato alla fine di ogni anno solare, utilizzando sempre i dati meteo dell'intero anno e i dati delle misure olfattometriche rilevate, ripetendo la simulazione per ciascuna delle campagne di misura, in modo tale da tener conto degli aspetti meteo-dispersivi caratteristici dello stesso anno in cui vengono effettuate le misure. Infine si ribadisce che nelle mappe di impatto devono sempre essere riportate le isoplete corrispondenti a 1, 3 e 5 ouE/mc;
41. garantire il rispetto del protocollo di monitoraggio odori in aderenza con quello indicato da ARPA Lazio, nonché la messa in atto delle seguenti ulteriori misure da monitorare per un periodo di 2 anni:
 - a. valutazione dell'impatto odorigeno ai recettori sulla base delle simulazioni di dispersione effettuate con i dati reali;
 - b. registrazione di eventuali segnalazioni di eventi odorigeni
42. siano adottate tutte le misure idonee a evitare possibili impatti da rumore, produzione di polveri, emissioni in atmosfera, attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma e la predisposizione di opportuni accorgimenti antipolvere e di abbattimento;
43. le emissioni acustiche in fase di esercizio dovranno comunque essere mantenute entro i limiti imposti dalla normativa vigente per l'area dell'impianto;
44. la società ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera g) della L.R. n. 18/01, quando l'attività sarà in essere, dovrà verificare, avvalendosi di tecnico competente in acustica, che le previsioni di



impatt acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuovo studio di clima e impatto acustico che mitighi l'impatto dell'attività in oggetto;

45. siano adottate tutte le misure idonee a minimizzare gli impatti per le componenti acqua e sottosuolo, con particolare riferimento al mantenimento dell'efficienza delle impermeabilizzazioni e dei presidi ambientali nonché all'adozione di corrette procedure necessarie ad evitare eventi accidentali in fase di conferimento e scarico e/o eventi incidentali alle attrezzature di stoccaggio quali serbatoi, vasche, contenitori, ecc..

Traffico indotto/emissioni dai veicoli pesanti

46. siano adottate tutte le misure gestionali affinché i mezzi conferenti i rifiuti all'impianto operino in condizioni di massima sicurezza;
47. il proponente dovrà garantire che il traffico generato dall'attività dell'impianto non crei alcun tipo di nocumento alle zone circostanti attraverso le seguenti misure:
- idonea gestione ingresso/uscita dei mezzi al fine di non creare intralci e/o pericoli sulla viabilità locale;
 - imposizione di una ridotta velocità dei mezzi di trasporto in corrispondenza dei tratti della viabilità dove sono presenti le abitazioni;
 - lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto prima dell'immissione sulla viabilità locale;
 - utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati in modo da ridurre eventuali dispersioni di materiali, polveri ed odori;
 - adozione di tutte le misure gestionali affinché i mezzi conferenti i rifiuti all'impianto operino sempre in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle norme;
 - utilizzo di veicoli con dimensioni idonee alla viabilità di percorrenza prevista in progetto e in coerenza con le norme stabilite dal codice della strada.

Interventi di piantumazione e di mitigazione a verde

48. qualora previsto il reimpianto degli olivi, sia posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumularlo in spessori modesti in maniera tale da evitare compattamenti eccessivi, mantenendolo con tecniche idonee, umido e ben drenato. In fase attuativa sia redatto un piano operativo che definisca la sistemazione degli olivi, gli esemplari da espianare e/o impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma legato alla stagione più favorevole per l'impianto e le cure colturali necessarie alla migliore riuscita delle operazioni;
49. preservare, per quanto possibile, gli alberi isolati, a gruppi, a filare, autoctoni o alloctoni non invasivi, le siepi, gli olivi e altri alberi da frutto locali. Sia garantita, in fase di cantiere, con tecniche idonee l'integrità dell'apparato radicale e delle parti epigee (in particolare del colletto e del fusto) degli esemplari arborei. Siano verificate le condizioni di stabilità degli alberi e sia valutata, in caso di interferenza con le previsioni progettuali, la possibilità di espianare con tecniche idonee e riutilizzare gli esemplari, con particolare riferimento agli olivi, per la sistemazione del verde;
50. dovrà essere garantita la realizzazione della barriera arborea prevista in progetto. Nella sistemazione del verde siano messi a dimora esemplari di specie coerenti con le caratteristiche fitoclimatiche e fitogeografiche dell'area, con i parametri ecologici stagionali e con la destinazione del sito di intervento. Siano preferenzialmente utilizzate specie autoctone, reperendo in vivaio esemplari di provenienza locale. Non siano assolutamente utilizzate specie alloctone invasive;
51. sia garantita la manutenzione delle piantumazioni e delle opere a verde.

Misure di monitoraggio e controllo

52. l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni sia per le diverse sezioni impiantistiche, sia per le opere soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle opere elettromeccaniche, alla rete di smaltimento delle acque e alle aree di stoccaggio, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione del suolo e del sottosuolo;

53. sia garantita e adeguatamente monitorata la perfetta efficienza di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni;
54. la Società proponente dovrà monitorare le emissioni di rumori e vibrazioni derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti e dal traffico indotto, adottando in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, tempestive misure atte a mitigare e contenere dette emissioni.

Sicurezza dei lavoratori

55. tutto il personale che opererà all'interno del sito, sia opportunamente istruito sulle prescrizioni generali di sicurezza e sulle procedure di sicurezza ed emergenza dell'impianto;
56. tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione dovrà dotarsi ed utilizzare tutti i DPI e gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza e dovranno essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori all'interno dell'impianto;
57. dovranno essere adottate tutte le misure per la prevenzione dal rischio di incidenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria.

Il presente documento è composto da n. 32 pagine.